

Il Giudice pone al CTU il seguente quesito: *“Il C.T.U., esaminata la documentazione prodotta e gli atti di causa, assunte le necessarie informazioni dalle parti o da terzi enti pubblici, avuto riguardo al contratto di conto corrente n. XXXXX acceso dalla società correntista e alle successive aperture di credito sul conto stesso documentate dalla banca, nei limiti cronologici di cui alla parte motiva della presente ordinanza e alla luce della normativa bancaria a mano a mano entrata in vigore durante il rapporto (salvo le cause di nullità già previste dal codice in tema di anatocismo e determinazione dell’oggetto), rediga dettagliata relazione scritta sulle seguenti questioni:*

*a) commissioni massimo scoperto: verifichi se la CMS è stata convenuta per iscritto con indicazione dei criteri per determinarla e quale sia la sua natura (come provvigione sull’accordato, sull’accordato al netto dell’utilizzato oppure come commissione determinata sull’ammontare massimo dell’utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento); in caso affermativo, determini l’importo della commissione senza capitalizzazione, ovvero con capitalizzazione trimestrale ove vi sia previsione contrattuale della stessa, specificando comunque di quale importo andrà epurato il conteggio ove non si ritenga dovuta alcuna commissione per mancanza di pattuizione scritta contenente l’indicazione dei criteri per determinarla;*

*b) costi non dovuti: verifichi eventuale remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita in relazione alle voci di spesa risultanti dai contratti prodotti in causa, con particolare attenzione al rispetto delle clausole di valuta e tenendo conto delle imposte e delle tasse dovute ex lege;*

*c) usura: verifichi se il tasso degli interessi applicato dall’istituto di credito risulti o no usurario secondo i parametri di legge, in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d’Italia applicabili nel periodo di riferimento; in particolare, applichi solo a partire dall’01.01.2010 le c.d. nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, pubblicate nell’agosto 2009 dalla Banca d’Italia, rimanendo invece applicabili, per il periodo sino al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni, tra le quali quelle che escludevano dal calcolo del TEG “le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa come previsto dalla L.2/2009”; raffronti poi il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre; nel caso di superamento del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma 2 cc;*

*d) capitalizzazione trimestrale degli interessi: verifichi la periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) applicata dalla banca nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di capitalizzazione pattuito, con esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione scritta della clausola di reciprocità trimestrale: predisponga il calcolo applicando la misura convenzionale degli interessi senza operare alcuna capitalizzazione degli stessi fino al 30 giugno 2000 e da tale data fino a quando la clausola di reciprocità trimestrale degli interessi debitori e creditori non risulti approvata per iscritto dal correntista, e successivamente, applichi la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, senza operare alla data dell'approvazione scritta la capitalizzazione degli interessi addebitati precedentemente, che formeranno un importo da computare separatamente;*

*alla luce degli accertamenti sopra indicati, quantifichi infine il consulente tecnico l'eventuale credito in restituzione a favore del correntista, senza tener conto di alcuna prescrizione del diritto azionato".*